

**MEMORIA DEL "GRUPPO MEMORANDUM 88"
DI ESULI ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI**
relativa al "Testo unificato della proposta di legge C. 229,...: Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia",
presentata ed illustrata da Francesco Gabrielli il 3 dicembre 1998
nell'audizione
presso il Comitato Ristretto della I Commissione della Camera.
estratto

Sommario

PREMESSA	1
LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO	2
CENSIMENTO	2
RIORDINO DELLE LEGGI PRECEDENTI : "TESTO UNICO"	4
DIRITTI DELLA MAGGIORANZA	5
ANALISI DI ALCUNI ARTICOLI DEL "TESTO 30.9" – Balkan-Narodni Dom	5
L'ITALIA E GLI SLOVENI	6
CONCLUSIONI	6

PREMESSA

Per legiferare con riferimento a realtà certa e non ad una realtà supposta, è necessario ed imprescindibile constatare quale sia la consistenza della minoranza linguistica che fa oggetto di riflessione: occorre procedere al censimento (come affermano tutte le Convenzioni Internazionali e le legislazioni democratiche), in mancanza del quale è occultata la base obiettiva, la sola cui possono fare riferimento i pronunciamenti del legislatore.

Procedere invece prioritariamente all'esame di proposte di tutela, senza che detto censimento abbia avuto luogo, significherebbe invertire e confondere i momenti del procedimento, pregiudicandone la positività dei risultati.

Sussistendo le carenze operative sopra deprecate, l'esame conclusivo di una proposta di tutela determinerebbe, inevitabilmente, un generico accrescimento, senza la doverosa proporzionalità, dell'ampiezza delle provvidenze a favore di gruppi locali di sloveni, per cui anche delle norme di tutela di per sé accettabili finirebbero per essere interpretate, specie nell'impatto con la maggioranza italiana nella cui realtà dovrebbero esercitare i loro effetti, come un insieme di inaccettabili privilegi, fonte, in quanto tali, di inesauribili contrapposizioni etniche.

Consapevoli che le esistenti 100 e più leggi e provvedimenti di tutela non possono essere cassati, si reputa che, per non vulnerare la coscienza del diritto, fermo quanto sopra e nella contraddittoria condizione creatasi per l'arrendevolezza dei governi precedenti, si debba pregiudizialmente procedere alla composizione di dette leggi in un Testo unico, testo che di per sé si confermerebbe quale strumento capace di fortissima e sufficiente garanzia, come del resto è stato riconosciuto in sede di Parlamento Europeo, dove si è affermato che la minoranza linguistica slovena nel Friuli-Venezia Giulia (circa il 4 % della popolazione) è già la più protetta d'Europa.

LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO

La tutela della minoranza slovena deve conformarsi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU 1948) ed alle successive Carte e Convenzioni internazionali.

L'Art. 2 del "Testo Unificato ... Norme a Tutela ...", versione 30 settembre 1998 richiamato nel titolo (nel seguito: "Testo 30.9") dichiara che le "misure di tutela, da esso previste si ispirano ai principi della Carta Europea .. fatta a Strasburgo l'11 novembre 1992."

Tale Carta (nel seguito Carta Europea) è stata approvata in bozza dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta per le firme il 2 ottobre 1992.

Incomprensibilmente nel citato Art. 2 non si trova invece riferimento ad altri fondamentali Documenti sull'argomento, precedenti o successivi, fra cui:

- la "Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche", adottata il 21 febbraio 1992 come risoluzione 1992/16 dalla Commissione UN sui diritti umani;
- la Convenzione-Quadro per la protezione delle minoranze nazionali", firmata a Strasburgo l'1 febbraio 1995 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, fra cui Italia e Slovenia, nella cui ponderata cornice, a tre anni dalla firma, una legge italiana andrebbe inquadrata.

Le proposte di ogni legge vanno naturalmente verificate con i limiti fissati da:

- la Costituzione della Repubblica.

Questi documenti saranno richiamati più avanti con le parole sottolineate

Una legge qualunque, ma specialmente una legge di tutela di una minoranza deve essere di estrema chiarezza, inequivocabile, non soggetta a più interpretazioni, non ripetitiva di concessioni già vigenti. I limiti della applicazione della legge devono essere ben definiti in modo da non prestarsi ad estensioni improprie. La legge non può delegare a prendere decisioni fondamentali, fra cui il suo ambito territoriale di applicazione, a Commissioni o Comitati solo nominalmente paritetici. Al contrario l'Art. 3 del "Testo 30.9" garantisce agli sloveni una sicura maggioranza nel "Comitato Paritetico" che esso istituisce. Inevitabilmente tale Comitato opererebbe a discrezione della maggioranza numerica slovena dei suoi componenti.

Lo spirito della Convenzione-Quadro è racchiuso nell'Art.5 che garantisce alle minoranze di "conservare e sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità, che sono la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale."

Sono questi gli obiettivi che devono perseguire e garantire le norme che il legislatore si accinge ad emanare .

CENSIMENTO

Da parecchie espressioni presenti nei 24 articoli della Carta Europea risulta pregiudiziale un'evidenziazione numerica di una data minoranza linguistica e contestualmente la definizione dell'estensione del territorio su cui essa è presente (Art.1).

In una logica elementare già il riconoscimento dell'esistenza di minoranze linguistiche regionali imposto dall'art. 7/1/a presuppone un censimento delle stesse.

Un tanto risulta meglio quando negli articoli, come in quelli sotto riportati, è richiamata esplicitamente la parola "numero" che figura nei casi in cui un provvedimento non sia semplicemente subordinato a particolari richieste personali.

Ad esempio l'art. 9/2 dice: "se il numero degli utilizzatori ... giustifica questo".

L'art. 11/1 definisce "distretti nei quali il numero dei residenti che usano lingue minoritarie giustifica le misure specificate sotto". L'art. 11/2, analogamente parla di territorio dove il numero dei residenti è tale da giustificare le misure specificate sotto."

Anche l'art. 13/2 parla di un "numero di utilizzatori di lingua minoritaria che giustifichi" certe concessioni culturali.

Detti riferimenti ripetono sistematicamente il termine numero che solo un censimento può stabilire.

Inoltre detta Carta Europea limita l'estensione di molti provvedimenti. Già nella Definizione di "territorio nel quale la lingua regionale o minoritaria è usata", si precisa (art. 1/b) che si tratta dell'"area geografica nella quale detta lingua è il modo di espressione di un numero di persone che giustificano l'adozione delle varie misure protettive e promozionali previste nella convenzione."

Sistematicamente poi nell'elencare particolari misure di tutela, la Carta Europea prevede ripetutamente per i diversi gradi di istruzione, la possibilità di estendere i benefici proposti, in un modo più o meno integrale, o all'intero sistema scolastico ad una parte di esso o solamente agli alunni delle famiglie che ne fanno richiesta ed "il numero delle quali è considerato sufficiente".

Inoltre l'art. 9/2 ribadisce: "se il numero degli utilizzatori della lingua regionale o della minoranza giustifica ..."

Anche nel delicato settore delle autorità giudiziarie e nelle relazioni legali la Carta Europea precisa che nei distretti giudiziari nei quali il numero dei residenti che usano le lingue regionali o minoritarie giustifica le misure specificate, pure nei procedimenti di carattere penale, l'uso di interpreti gratuiti, deve avvenire solamente "se necessario" (Art. 10/a e /c).

La Dichiarazione sui Diritti ribadisce in corrispondenza a molte forme di tutela via via suggerite il concetto che ciascuna va applicata "dove possibile" (wherever possible" - evidentemente da stabilire in base a dati precisi), ad esempio, relativamente all'opportunità di apprendere ed avere l'istruzione nella madre lingua (art. 4/3).

Analogamente la Convenzione-Quadro all'art. 4/1 garantisce "ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di egualianza dinanzi alla legge ed una eguale protezione dalla legge." Al legislatore è perciò indispensabile sapere quali persone sono appartenenti alla minoranza nazionale, dove esse hanno la residenza, quale è la loro consistenza numerica dando a ciascuno "il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o non esserlo come tale"(come persona della minoranza - ndr) (Art. 3/1).

Quindi anche per seguire i principi di tale Convenzione, è pregiudiziale censire le popolazioni della regione in cui esiste il problema.

Conosciuta l'entità numerica della minoranza in rapporto alla popolazione in ogni Comune, e con ciò la sua precisa dislocazione sul territorio, la legge potrà stabilire il doveroso grado di tutela da concedere e in quali luoghi. Solo in questo modo "le persone appartenenti a delle minoranze nazionali potranno, sia individualmente che insieme ad altri, esercitare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella Convenzione " (Art. 3/2).

In Europa e nel mondo, per concedere protezione ad una minoranza è richiesta una percentuale minima, naturalmente dettata dalla logica. Di tale limite non fanno parola le altre Convenzioni citate, mentre la Dichiarazione dei Diritti all'art.4/2 pone dei limiti alle norme di tutela quando "specifiche pratiche sono in violazione di leggi nazionali e contrarie agli standards internazionali."

Va ricordato che per la Provincia di Trieste, ex Zona A del previsto Territorio Libero di Trieste, lo "Statuto Speciale" annesso al Memorandum di Londra del 1954 prevedeva tale limite al 25 % della popolazione.

Gli ultimi dati etnici ufficiali sugli sloveni in Italia esistenti sono quelli forniti dai censimenti del 1961 e 1971, relativi però alla sola Provincia di Trieste.

Nel 1971 nel Comune di Trieste su 271.879 abitanti gli sloveni erano 15.564 (5.72 % del totale) di fronte a 254.257 italiani. Nella Provincia di Trieste su 300.304 abitanti gli sloveni erano 24.706 (8.23 % del totale) di fronte a 273.447 italiani.

Le persone di lingua slovena, o piuttosto i loro esponenti, rifiutano di farsi contare, senza darne una motivazione plausibile, visto anche il censimento degli italiani oltre confine, che viene sistematicamente ripetuto. Inoltre non riconoscono i predetti dati ufficiali come validi.

A Trieste da secoli convivono, nel pieno mutuo rispetto, le comunità tedesca, greca, serba, ebraica,,oltre a quella slovena. In Italia e ancor più nella nostra regione sono stati accolti a migliaia i profughi provenienti dalla dissoluzione della ex-Jugoslavia, dall'Albania e da paesi molto più lontani, ma mai ci sono stati episodi di razzismo. Se la minoranza slovena desidera essere protetta ancor più dell'ampia protezione di cui già gode, si lasci contare se non altro per evitare il sospetto che essa persegua dei privilegi.

NOTA

La mancanza di dati ufficiali, oltre ad essere paradossale in uno Stato di Diritto, porta a delle conseguenze grottesche del tipo della pubblicazione del CNR della fine degli anni '80 ("Secondo Rapporto sulla situazione demografica italiana"). Secondo tale studio, finanziato dal contribuente, la minoranza slovena nelle province di Trieste e Gorizia arrivava al 90%. Il Direttore della pubblicazione, Prof. Antonio Golini, spiegava poi così tale inverosimile dato: "In assoluta mancanza di dati relativi a tali minoranze alloglotte è stato ritenuto da parte degli autori di riferirsi nelle tabelle alla popolazione complessiva dei Comuni in cui attualmente vivono gruppi che conservano la propria identità linguistica, non essendo stimabile in alcun modo la sola porzione di popolazione che si serve di lingua diversa da quella della maggioranza." Come dire, in un Comune vivono degli sloveni, la popolazione è di 50.000 abitanti. Quel Comune ha 50.000 sloveni!

RIORDINO DELLE LEGGI PRECEDENTI : "TESTO UNICO"

Non si può procedere ad emanare una nuova legge di tutela senza aver preso atto delle leggi e dei provvedimenti già vigenti in materia, confrontando la realtà obiettiva della minoranza con quanto le Convenzioni internazionali prescrivono.

E' necessario perciò procedere al riordino delle leggi e dei provvedimenti esistenti, esaminarne il contenuto ed unificare il tutto in un "Testo Unico", da tempo auspicato da insigni cultori della materia. Questo sarebbe utile alla minoranza stessa per poter usufruire pienamente e senza incertezze dei diritti ad essa già garantiti.

Anche la norma dell'art. 16 della Carta Europea che impone un rapporto triennale pubblico al Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese, conferma l'opportunità di compilare il "Testo unico" prima di nuove concessioni.

Ne risulterebbe che molte delle prescrizioni di tutela previste dalle Convenzioni vigenti sono già state attuate.

Solo così si potrà verificare la fondatezza e valutare la portata di ulteriori richieste di ulteriori concessioni.

Gli estensori del testo finale della legge in preparazione possono avere una visione panoramica di quale fosse la situazione nel 1954, e di quali provvedimenti e concessioni, alcuni anche eccessivi, la comunità slovena abbia potuto ottenere fin dal 1945 leggendo il "Rapporto sulle Minoranze Slovene in Italia, pubblicato dall' "Ufficio per le Zone di Confine" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri", di cui era Sottosegretario l'On. Oscar Luigi Scalfaro. Si consegna una copia del Rapporto chiedendo che rimanga agli atti dei lavori preparatori della legge. Dal testo si evince, fra l'altro, quanto sia stata già alterata in quelli anni la situazione etnica locale dopo il maggio 1945 a danno della maggioranza, a causa dell'immigrazione di numerosi slavi, grazie all'accordiscendenza degli anglo-americani, che amministrarono l'attuale provincia di Trieste fino al 26 ottobre 1954.

Sulla situazione recente della tutela si richiama il valido studio dell'Avv. Bevilacqua di cui si unisce una copia che si prega rimanga agli Atti (Giorgio Bevilacqua "La Minoranza slovena a Trieste e il rapporto Italia-Slavia" Ed. LINT, Trieste, 1984).

DIRITTI DELLA MAGGIORANZA

L'Art. 20 della citata Convenzione Quadro afferma che non si dovrà dimenticare che "le persone appartenenti a delle minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali"

Detto Articolo implica che il legislatore deve prevedere anche le conseguenze negative che si possono manifestare a danno della "maggioranza" a causa di nuovi provvedimenti di tutela della minoranza e ciò non solo nei comuni dove gli italiani sono minoranza locale, ma in generale.

Un esempio è dato dalla maggiore disoccupazione che già oggi grava su chi non parla sloveno nelle Province di Trieste e Gorizia. Previsione indiscutibile in teoria e purtroppo inevitabile nella realtà prospettata dal "Testo 30.9".

La maggioranza italiana viene sistematicamente messa sotto accusa, beffeggiata, insultata nel suo essere e nelle sue memorie storiche, civili, religiose con articoli sui giornali, via radio, con manifesti e manifestazioni di piazza, che non ci sembrano espressioni utili all'auspicata pacifica convivenza.

Per evidenziare i toni di questa sistematica campagna si riporta il provocatorio testo di un manifesto che si legge, solo in italiano, affisso sui muri di Trieste proprio in questi giorni in cui viene stesa questa memoria.

3 novembre 1918-1998 - Ottanta anni di vergogna

80 anni fa è arrivata a Trieste, sotto la leale guida della torpediniera jugoslava T3, la torpediniera italiana Audace che ha dato inizio all'esercizio della barbara legge del più forte, al dominio di gente sorda e insensibile ai principio universali della pari dignità di tutti gli uomini, del rispetto degli impegni assunti, del rispetto dei diritti inderogabili.

In 80 anni sono cambiati i regimi, ma non è cambiata la linea di fondo, come lo dimostrano i 50 anni di violazione della Costituzione. Nel triste anniversario, a nome di tutti coloro che considerano la Costituzione della Repubblica italiana un documento di alta civiltà e la violazione della stessa un atto di profonda barbarie, ricorda il carattere reale del fatto.

Associazione socio-politica EDINOST

A tali parole nessuna Autorità o Associazione locale ha ritenuto di reagire.

Il nome Edinost è quello della più antica ed ancor oggi la più attiva organizzazione slovena, la stessa che già nel 1911 con un manifesto post-elettorale aveva invitato gli italiani di Trieste a recitare il "Confiteor".

Sarebbe un imperdonabile errore se la legge di tutela degli sloveni finisse per rivelarsi un ostacolo al diritto della città di Trieste, di chi da generazioni vive in questa città o vi è stato accolto come esule dall'Istria, come pure del diritto di tutti i giuliani e friulani che non parlano lo sloveno, di vivere e possibilmente prosperare in un clima di civile convivenza, in serenità e sicurezza.

ANALISI DI ALCUNI ARTICOLI DEL "TESTO 30.9" – Balkan-Narodni Dom

[...]

- L'Art. 20 [ora art. 19 della legge 38/2001], che prevede: "La casa di cultura "Narodni dom":, già Hôtel Balkan, verrà ... assegnata al demanio della regione e progressivamente destinata ad attività scientifiche, accademiche, linguistiche e culturali slovene, compatibilmente con il reperimento di sistemazioni idonee alle funzioni che attualmente sono ospitate dall'edificio, non oltre 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Anche il Sindaco di Trieste ha già espresso il suo dissenso da tale articolo, giudicandolo contrario ad ogni logica. Ma c'è di più. I concittadini meno

giovani sanno che, quale indennizzo alla minoranza slovena per l'incendio di quell'edificio fu finanziata, in seguito ad impegni presi dall'Italia con il Memorandum di Londra, la costruzione a Trieste della Casa di Cultura di Via Petronio, un palazzo di 5 piani con teatro, musei, ecc. Relativamente a restituzioni o indennizzi alla minoranza, su richiesta del Comitato di cui all'art.3, [...] il Sindaco Illy ha dichiarato che "il problema ... non può essere risolto finché c'è un contenzioso di reciprocità aperto con la Slovenia". Osserviamo che i rappresentanti degli esuli, benché incontestabili creditori delle nuove Repubbliche, non avrebbero potuto scrivere analoghe parole senza essere accusati di essere dei "nostalgici revanscisti".

L'ITALIA E GLI SLOVENI

Se un torto ha l'Italia nel trattamento della minoranza slovena, questo è proprio quello di non aver formalmente emanato una "legge di tutela" chiara e definitiva dopo aver riavuto il 26 ottobre 1954 l'amministrazione di Trieste. Doveva raccogliere già allora in un "Testo Unico" tutti i provvedimenti vigenti nell'ex Zona A, fra ordini del Governo Militare Alleato, disposizioni dei Commissari del Governo italiano e leggi italiane, fare lo stesso per la situazione della tutela anche nella Provincia di Gorizia, che amministrava fin dal 16.9.1947 e tenere quindi aggiornato tale "Testo" con le norme successivamente emanate.

Tale ingiustificabile carenza ha permesso e permette che qualsiasi provvedimento in favore della minoranza finisca regolarmente per alimentare ulteriori lamentazioni e rivendicazioni, quando non degenera in valutazioni insultanti.

Si auspica che la Commissione tenga conto che da troppi decenni, tra il disinteresse della classe politica, gli italiani della Venezia Giulia, come ieri anche quelli della Dalmazia, stanno esaurendo le loro energie nella difesa, in solitudine, dei diritti e degli interessi storici della Nazione al confine orientale, sacrificando, forse irrimediabilmente, le loro prospettive future. Non a caso il "miracolo economico italiano" si è fermato all'Isonzo.

Una legge di tutela non garantisce inalienabili diritti naturali, bensì diritti civili e politici. Sarebbe però deprecabile che una legge italiana di tutela di una minoranza, come quella slovena, i cui dirigenti hanno fatto ben poco per meritarsela, e ancor oggi sono ben lontani dal riconoscere le colpe e i crimini slavi a danno degli italiani della Venezia Giulia, finisse per rivelarsi come un ostacolo al conseguimento per i cittadini di Trieste e per coloro che vi hanno trovato ospitalità come esuli, nonchè per tutti i giuliani ed i friulani, del diritto a vivere ed a prosperare in un clima di civile convivenza, in serenità e sicurezza.

CONCLUSIONI

In forma sintetica, ricordiamo che la Convenzione Quadro prevede che l'associazionismo ed i mass media della minoranza non dovranno essere ostacolati dai Governi, ma non stabilisce specifici obblighi finanziari per gli Stati. La Commissione consideri che da decenni restano a carico del contribuente italiano sia le spese per le predette attività che quelle per l'istruzione, relativamente sia agli sloveni in Italia che ai pochi italiani rimasti oltre confine.

Gli esponenti sloveni pretendono di avere il diritto di porre il problema in termini di "reciprocità" di trattamento delle minoranze, partendo però dalla situazione attuale (3000 italiani nel Capodistriano contro 50-100.000 sloveni non censiti nel Friuli-Venezia Giulia) e trascurando del tutto la pulizia etnica degli italiani operata a suo tempo dalla Repubblica Slovena federata con la RSFJ. Non contento di ciò, il Governo di Lubiana ha già provveduto alla divisione in 4 distinti

Comuni del territorio del Comune di Capodistria, con l'evidente scopo di ridurre sia l'ambito in cui vigono le norme di tutela per gli italiani sia il campo di applicazione del "Piano Solana".

Di fronte a vane richieste dei 350.000 esuli italiani di ritornare nella loro terra gli slavi contrappongono loro presunti esuli dalla Venezia Giulia. E' però da tener presente che l'Italia fascista ha sì insegnato a sloveni e croati della Venezia Giulia la lingua di Dante, ma li ha lasciati vivere, salvo poche eccezioni riguardanti esasperati agitatori o terroristi, nelle loro case e sui loro campi.

Mentre il Parlamento italiano si accinge ad ampliare i diritti e gli oneri finanziari a favore degli sloveni, in Slovenia come in Croazia, vengono sistematicamente ridotti i pochi diritti di cui godono gli italiani, tanto da costringerli a rimpiangere finanche gli ultimi tempi della Jugoslavia comunista. A ciò si aggiunge la razzistica discriminazione che colpisce solamente gli esuli italiani, ai quali si rifiuta ogni possibilità di ritorno ed anche il semplice riacquisto di quei beni di cui Slovenia e Croazia li espropriarono ("Agli esuli non restituiremo né una casa né un mattone" - Presidente sloveno Drnovsek).

Contrariamente ai loro esponenti, gli sloveni rimasti entro i confini d'Italia sanno apprezzare il fatto di essere stati dal 1945 al 1990 i soli slavi ad aver usufruito dei diritti umani, civili e politici dell'Occidente e di essere tuttora gli slavi con il più alto tenore di vita dall'Adriatico a Vladivostok.

Non siamo peraltro i soli ad esprimere contrarietà all'impostazione data al "Testo 30.9". Paradossalmente anche il Segretario dell'Unione slovena, Signor Mocnick, pur avendo riconosciuto che l'attuale testo recepisce integralmente quello elaborato dalle organizzazioni slovene, ha in questi giorni formalmente respinto in blocco la proposta di legge in quanto, a suo dire, le modifiche apportate dai Parlamentari negli ultimi tre articoli ne avrebbero fatto assumere una valenza totalmente negativa per gli sloveni. Ciò potrebbe sorprendere la Commissione, non noi che conosciamo l'inesauribile vittimismo dei politici slavi.

E' significativa la totale mancanza nelle proposte elaborate dalle associazioni slovene di istituzionalizzare occasioni di incontro e di integrazione con gli italiani, sempre accusati di indisponibilità al dialogo. Ciò rivela una volontà autoghettizzante nei dirigenti sloveni, i quali sanno che solo garantendo alla loro minoranza consistenti privilegi, si potrà mantenerla unita, distinta e separata dalla maggioranza, la quale, a sua volta, non potrà non reagire per difendersi.

Evidentemente questa è la linea che dirigenti miopi ritengono essere la più efficace per garantire ad essi la perpetuazione di un ruolo, in quanto, anziché favorire l'auspicata integrazione e la pacifica convivenza tra italiani e sloveni, determinerà le condizioni per il riacutizzarsi di una nuova contrapposizione etnica.

Il Preambolo della Carta Europea rimarca il valore dell'interculturalismo e del bilinguismo però non manca di affermare che "la tutela ... non deve essere a detimento delle lingue ufficiali e della necessità di impararle"

Da parte sua la Convenzione Quadro nell'art.14 dopo aver assicurato al comma 2 l'apprendimento della lingua minoritaria "nella misura del possibile", precisa al comma 3 che resta "fermo ed impregiudicato l'apprendimento della lingua ufficiale ..."

Questo già avviene in Italia per cui tutti gli sloveni conoscono l'italiano e di conseguenza la pretesa di avere risposte immediate in sloveno (anche sull'autobus o dal Vigile Urbano), il cui soddisfacimento è previsto dal "Testo 30.9", resta un provvedimento demagogico e di costo sproporzionato anche in considerazione che esso non serve a dare una migliore tutela.

Una cosa di cui si lamentano gli esponenti sloveni è la diversità di trattamento nelle tre Province di Trieste, Gorizia ed Udine. Non ci dovrebbero essere difficoltà per parificare il trattamento nelle Province giuliane, dove la situazione è simile, a parte che gli impegni internazionali del Memorandum sono limitati a Trieste. D'altra parte insigni e insospettabili giuristi (Tiberini, Udina, Pizzorusso) da tempo affermano che ben poco l'Italia deve sentirsi impegnata dal Memorandum, di fronte alla totale violazione dello stesso da parte della Jugoslavia, che, invece di amministrare gli italiani in Zona B, dopo il 1954, secondo i diritti umani dell'ONU (di cui a giorni si celebra il cinquantenario) li ha mandati in esilio senza ritorno. Si veda la nota 5 a pag. 25 del citato libro di Giorgio Bevilacqua.

Nel censimento del 1961 (come nel '71) si è posta la domanda sulla lingua d'uso solo in Provincia di Trieste. Bisognava farlo anche nella Provincia di Gorizia, meglio se in tutta la Regione. Si sarebbe risolto su basi indiscutibili il problema fondamentale e preliminare di sapere se una minoranza esiste, dove esiste e quale sia la sua consistenza.

Per quanto riguarda la fascia orientale della Provincia di Udine, è ancor più pregiudiziale che nelle altre due Province stabilire il se, il dove e la consistenza, cioè censire gli sloveni con la domanda sulla lingua d'uso. In alcune vallate si parlano dialetti locali slavi diversi dallo sloveno ed alcuni componenti di quelle popolazioni, che nelle due guerre mondiali hanno dato alla Patria fedelissimi soldati, si rifiutano di farsi livellare con l'imposizione di studiare lo sloveno di Lubiana. Si vedano il periodico "La Voce del Friuli Orientale" e la violenta reazione locale scatenatasi quando, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, la Slovenia proponeva, per "andare oltre Osimo", di scambiare qualche metro quadrato di ex Zona B, da restituire all'Italia, con strisce di territorio della cosiddetta "Slavia Veneta", da cedere alla Slovenia.

Anche il problema di una giusta normativa per il tarvisiano, definito dall'art. 5 in "situazione quadrilingue" va affrontato lasciando preliminarmente che ogni persona interessata dichiari quale è la sua lingua d'uso.

Indubbiamente siamo di fronte ad un disinvolto scavalcamiento di ogni logica, che fa prevedere una "tutela" fondata su supposizioni, sostenute solamente dalla insistenza delle richieste, invece che su dati certi. Dopo tanti anni di incertezza le genti del confine orientale non si aspettavano che fosse il Governo italiano a favorire la tendenza di un'etnia ad allargarsi nel territorio altrui, sostituendosi ai residenti. Essere civili e pacifici non deve esporci a ulteriori rinunce. Giuliani e friulani, spesso costretti all'emigrazione e tanto più istriani, fiumani e dalmati, costretti all'esodo ed accolti nella Regione (e che oggi sono circa il doppio degli sloveni) sanno che la pulizia etnica comincia con la perdita del lavoro. Trieste e Gorizia si stanno svuotando perché esso già scarseggia. Se anche i pochi posti disponibili verranno riservati ai bilingui sarà per queste due città l'inizio della loro fine nazionale.

Trieste-Roma 3 dicembre 1998

Per il "Gruppo Memorandum 88"
(Prof. Italo Gabrielli)

NB. Gli estensori della Memoria chiedono scusa per ripetizioni, mancanza di organicità, imprecisioni ed eventuali errori, dovuti alla ristrettezza del tempo a disposizione